

COMUNE DI MARSICOVETERE

(PROVINCIA DI POTENZA)

Largo Municipio, N.3 - 85050 Marsicovetere
Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it

ORIGINALE

N. **171** DEL **10/11/2023**

OGGETTO:	AGGIORNAMENTO CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO COMUNE DI
	MARSICOVETERE. ADOZIONE VINCOLI PER LE AREE INTERESSATE DAL FUOCO ANNO 2022.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **dieci** del mese di **novembre** alle ore **11:40** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo Nominativo		Presente	Assente
SINDACO ZIPPARRI MARCO		Si	
VICE SINDACO -	MOLINARI GIUSEPPE	Si	
ASSESSORE			
ASSESSORE	IELPO GINA		Si
ASSESSORE	BRUNO PATRIZIA TERESA	Si	

Totale Presenti: 3	Totale Assenti: 1
--------------------	-------------------

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gerardo LUONGO

Il **Presidente Marco ZIPPARRI**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile			
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	09/11/2023	Ing. Giovanni DAMMIANO

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, il parere di regolarità tecnica, favorevolmente reso dal Responsabile dell'Area Tecnica, mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto irrilevante ai fini dell'adozione del presente atto;

PREMESSO CHE la Legge 21/11/2000 n. 353 "legge-quadro in materia di incendi boschivi", come modificata dal D.L. 120 dell'8 settembre 2021 «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», convertito con L. 8 novembre 2021, n. 155 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», prescrive all'art. 10 quanto segue:

- 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per **dieci anni** ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per **dieci** anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per **cinque** anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.
 - (comma così modificato dall'articolo 4, comma 173, legge n. 350 del 2003)
- 2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del programma regionale annuale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353;

VISTA la Legge Regionale 13 del 22 febbraio 2005 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi"

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007 n. 3606: "Disposizioni urgenti

di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione."

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007, n. 3624 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione."

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2008, n. 3680 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale.»

VISTO il D.L. 120 dell'8 settembre 2021 «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», convertito con L. 8 novembre 2021, n. 155 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 18/06/2012 con la quale, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000, è stato istituito il Catasto delle aree percorse dal fuoco;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 10 della L.353/2000 prevede che il catasto deve essere aggiornato annualmente e l'elenco dei soprassuoli interessati dagli incendi deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni, inoltre decorso tale termine, i comuni dovranno valutare le osservazioni presentate ed approvare, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 25/10/2022 di aggiornamento del catasto incendi per l'anno 2021:

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 155/2021 per provvedere all'aggiornamento è possibile avvalersi dei rilievi effettuati dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri messi a disposizione delle regioni e dei comuni dal 1° aprile di ogni anno su supporto digitale (*RSDI – Geoportale della Basilicata – Servizio "Aree percorse dal fuoco"*) e di vincolare i soprassuoli percorsi dal fuoco, individuati catastalmente, apponendo i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000;

ACCERTATO che, sulla base delle informazioni ricavata dal – Geoportale della Basilicata – Servizio "Aree percorse dal fuoco - RSDI" si sono verificati incendi nell'anno 2022 sul territorio comunale di Marsicovetere (PZ)

RITENUTO NECESSARIO aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco relative all'anno 2022 e confermare i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000 sulle particelle catastali percorse dal fuoco negli anni 2007, 2008 e 2022, giusto avviso prot. 2079 del 03/04/2023, pubblicato ai sensi dell'art. 10 della Legge del 21/11/2000 n. 353;

- 1) **LE PREMESSE** di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI AGGIORNARE** il catasto delle aree percorse dal fuoco, istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 18/06/2012, dando atto che **nell'anno 2022** si sono verificati incendi sul territorio di questo Comune come riportato negli allegati al presente atto;
- 3) **DI PUBBLICARE** il seguente provvedimento unitamente all'elenco delle particelle interessate, sul sito internet del Comune di Marsicovetere nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione Governo del territorio e all'Albo pretorio online;
 - I soggetti interessati nel termine di 30 giorni potranno presentare eventuali osservazioni. Decorso tale termine, entro i successivi sessanta giorni, verranno valutate le osservazioni eventualmente prodotte e gli elenchi e le relative perimetrazioni verranno approvate in via definitiva dal Consiglio comunale
- 4) **DI CONFERMARE** sulle particelle catastali percorse dal fuoco negli anni 2007, 2008 e 2022, giusto avviso prot. 2079 del 03/04/2023, pubblicato ai sensi dell'art. 10 della Legge del 21/11/2000 n. 353, i vincoli di legge di cui all'art. 10 della L. 353/2000:
 - 1. per la durata di anni 15:
 - 1) la destinazione di utilizzo preesistente all'incendio non potrà essere modificata;
 - 2) in tali aree è consentita la sola realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
 - 3) obbligo di inserire un vincolo esplicito da trasferire a tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento;
 - 2. per la durata di anni 10:
 - è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data;
 - 5) divieto di pascolo e caccia;
 - 3. per la durata di anni 5:
 - divieto di svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente (per le aree naturali protette statali) o dalla Regione Basilicata (per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici);
 - 4. per la durata di anni 3:
 - 7) divieto di raccolta dei prodotti del sottobosco
- DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato, ivi compreso l'aggiornamento del RPRG vigente, relativamente alle zone interessate, per l'inserimento dei vincoli e la loro trascrizione nei "Certificati di Destinazione Urbanistica" da rilasciarsi;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Direzione delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali -Ufficio Foreste e Tutela del Territorio- della Regione Basilicata;

7) **DI DICHIARARE**, stante il disposto di cui all' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE

La seduta si svolge secondo le seguenti modalità:

Assessore: Giuseppe Molinari in presenza;

Sindaco Marco Zipparri, assessore: Patrizia Bruno da remoto (mediante sistema mobile).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportato;

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, il parere di regolarità tecnica, favorevolmente reso dal Responsabile dell'Area Tecnica, mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto irrilevante ai fini dell'adozione del presente atto; Ad unanimità dei voti

DELIBERA

Di approvare la suddetta proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritto;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il SINDACO Marco ZIPPARRI

Il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gerardo LUONGO

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito webistituzionale di questo Comune in data 10/11/2023 e vi rimarrà fino al 25/11/2023 (N. Reg. Pubb. 1558).

Marsicovetere, lì 10/11/2023

II Responsabile della Pubblicazione MARSICANO GIUSEPPINA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/11/2023
 - perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Marsicovetere 10/11/2023

Il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gerardo LUONGO